

Ai nostri clienti

Bressanone, il 10 ottobre 2016

Circolare: Prestazioni di lavoro accessorio (voucher)

Dr. Manfred Psailer
Dr. Oliver Geier

DDr. Norman Damiani
Dr. Vanessa Manzardo
Dr. Brigitte Peintner

Dr. Sascha Grünfelder
Dr. Daniela Planatscher

Sylvia Berger

www.pg-partner.it
info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone
Julius-Durst-Straße 6
Via Julius Durst 6
Tel. +39 0472 274 000
Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco
St.-Johannes-Str. 23a
Viale S. Giovanni 23a
Tel. +39 0474 976 097
Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano
Meeting room
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.
Partita IVA & Cod. fisc.
IT 02249530219

Gentile cliente,

per gli **imprenditori** (esclusi quelli agricoli) e i **professionisti** valgono **fin da subito** nuove **regole restrittive** in caso di denunce per **prestazioni di lavoro accessorio**. Almeno un'ora (**sessanta minuti**) **prima** dell'inizio di ciascuna prestazione deve essere inviato un sms o un messaggio di posta elettronica all'Ispettorato nazionale del lavoro. La denuncia deve essere adempiuta ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell'arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate). L'obbligo è stato pubblicato il 7 ottobre ed è in vigore dall'8 ottobre.

La comunicazione telematica ha un **contenuto** vincolato: devono essere indicati i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Il destinatario dell'sms o dell'e-mail è la sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Visto che attualmente non sono ancora state fornite indicazioni specifiche in riferimento al numero sms e indirizzo e-mail utilizzabile, la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 339/9942256 oppure email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

L'obbligo di comunicazione sopra indicato è stato introdotto per impedire **comportamenti truffaldini**. L'obbligo di comunicazione **non vale** per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico. Invece per gli imprenditori **agricoli** valgono termini diversi: tali soggetti devono comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoro.

ratore relativi all'utilizzo in un arco di tempo fino a 3 giorni (non devono essere comunicati, invece, inizio e fine della prestazione).

Per chi **non rispetta** questo obbligo, si applicherà una **sanzione amministrativa** da **400 € a 2.400 €**, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Per ulteriori domande può rivolgersi volentieri al consulente personale nella contabilità della paghe.

Sylvia Berger
Consulente del Lavoro

